



## RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 07/11/2022

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 158 -

**OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Roma ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P..**

### LA GIUNTA

Rammentato che il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* di seguito, in breve, anche “T.U.S.P.”) ha dettato disposizioni rigorose in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di evitare forme di abuso dello strumento societario, di assicurare un’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

Preso atto che, al fine di dare concreta attuazione a tale indirizzo il T.U.S.P. ha previsto, all’art. 20 (*“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*) e all’art. 24 (*“Revisione straordinaria delle partecipazioni”*), che le pubbliche amministrazioni procedano, secondo precise scadenze temporali, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, detenute direttamente o indirettamente, al fine di verificare costantemente la sussistenza, in concreto, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il loro mantenimento;

Rammentato, a tal proposito, che in sede di prima applicazione del T.U.S.P. la Camera, con Deliberazione n. 153 del 18 settembre 2017, ha provveduto ad effettuare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal citato art. 24, una Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della richiamata normativa (23 settembre 2016), nell’ambito della quale sono state disposte puntuali misure di razionalizzazione;

Tenuto conto che la Camera, successivamente, sulla base di quanto disposto dal citato art. 20 del T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare, a cadenza annuale, un'analisi del proprio assetto partecipativo, al fine di verificare la possibilità di effettuare ulteriori interventi di razionalizzazione rispetto a quanto disposto con la Revisione straordinaria;

Considerato che la Camera è tenuta ad effettuare, entro il 31 dicembre 2022, la Razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, al 31 dicembre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P., il quale dispone, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche *“effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

Preso atto che il citato art. 20 dispone, al comma 2, che *“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino”*:

- *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”* (lett. a);
- *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* (lett. b);
- *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali”* (lett. c);
- *“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”* (lett. d). Si rammenta, a tal proposito, che, in via transitoria, l'art. 26, comma 12-*quinquies*, del T.U.S.P. aveva disposto, per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, una soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*, ad eccezione delle società di cui all'articolo 4, comma 7 (quelle *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”*) per le quali il

successivo art. 26, comma 12-*quater*, prevede, solo ai fini della prima applicazione del criterio in oggetto, che debbano considerarsi i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (lett. e);

- *“necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* (lett. f);
- *“necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”* (lett. g);

Considerato, *in primis*, che l'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. dispone che le pubbliche amministrazioni - ivi comprese dunque le Camere di Commercio - *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

Atteso che, nel rispetto del limite di cui sopra, lo stesso art. 4 prevede, al successivo comma 2, che le pubbliche amministrazioni possano mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”* (lett. a);
- *“progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”* (lett. b);
- *“realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2”* (lett. c);
- *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”* (lett. d);
- *“servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”* (lett. e);

Preso atto che, ai sensi del medesimo art. 4, commi 3, 6, 7 e 8, il T.U.S.P. considera ammissibile la partecipazione di pubbliche amministrazioni in società con le seguenti caratteristiche:

- *“aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (comma 3);
- *costituite “in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e dell’art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014”* (Gruppi d’Azione Locale, in breve G.A.L.) (comma 6);
- *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”* (comma 7);
- *aventi “caratteristiche di spin off o start up universitari previsti dall’articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca”* (comma 8);

Tenuto conto delle seguenti ulteriori disposizioni dettate dal T.U.S.P. in materia di partecipazioni ammissibili:

- *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2; salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli Enti costituenti o partecipanti o affidanti”* (art. 4, comma 4);
- l’articolo 4 del T.U.S.P. non si applica alle società elencate nell’allegato A dello stesso (al cui interno è espressamente ricompreso il Gruppo Lazio Innova, partecipata anche dalla Camera), nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni (art. 26, comma 2);

Rammentato che la valutazione della Giunta circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera viene effettuata alla luce delle competenze e delle funzioni assegnate al sistema camerale dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (*“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*), come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*“Riordino delle*

*funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”);*

Visto, a tal riguardo, l’art. 2, comma 4, della citata Legge n. 580/1993 e s.m.i., il quale dispone che le Camere di Commercio *“per il raggiungimento dei propri scopi, possono promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”;*

Evidenziato che, al fine di poter essere considerata ammissibile, ciascuna partecipazione societaria deve soddisfare i requisiti previsti dai citati artt. 4 e 20 del T.U.S.P. e deve essere necessariamente riconducibile alle funzioni istituzionali demandate alla Camera dalla richiamata Legge n. 580/1993 e s.m.i., elementi la cui mancanza, tuttavia, non determina automaticamente l’obbligo di procedere alla dismissione della partecipazione interessata, ben potendo la stessa essere destinataria di uno specifico intervento di riassetto;

Segnalato, rispetto alla precedente rilevazione, che, con riferimento ad Investimenti S.p.A., sono intervenuti elementi che rendono necessario un aggiornamento in ordine alla determinazione della Camera, assunta in sede di Revisione Straordinaria delle proprie partecipazioni, di procedere alla razionalizzazione della Società attraverso una fusione per incorporazione con Fiera Roma S.r.l., ovvero di riservarsi, in ogni caso, di procedere all’adozione di ogni altra misura di razionalizzazione che dovesse rendersi necessaria al fine di salvaguardare il proprio *asset* partecipativo;

Rilevato, infatti, che, nelle precedenti Revisioni periodiche, è stato più volte segnalato che l’operazione in parola non era stata avviata in quanto, trattandosi di un’operazione di carattere straordinario ed essendo la Partecipata oggetto di un Accordo di Ristrutturazione del debito con Unicredit S.p.A., la Banca Finanziatrice aveva manifestato la propria indisponibilità ad acconsentire all’operazione di fusione in virtù delle prerogative ad essa concesse dall’Accordo di Risanamento in parola;

Rammentato che, nel frattempo, è stata emanata la Legge Regionale n. 14/2021, con la quale la Regione Lazio, socio che detiene il 20,09% del capitale sociale della Partecipata, è stata autorizzata a proporre la messa in liquidazione di Investimenti S.p.A. e a

promuovere la costituzione, insieme ad altri soggetti pubblici o privati, della Fondazione di partecipazione “Fiera di Roma” al fine di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all'estero l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che contribuisca allo sviluppo dell'economia;

Preso atto che, per attuare tale prospettiva, la Regione Lazio ha proposto la convocazione di un'assemblea straordinaria per procedere alla messa in liquidazione della Società, nei confronti della quale la Yanez SPV S.r.l., cessionaria dell'Accordo di Riequilibrio, ha espresso riscontro negativo, riservandosi di esercitare la facoltà prevista all'art. 9.1) dell'Accordo quale evento di decadenza dallo stesso;

Rammentato che la Camera, con Deliberazione n. 41 del 21 marzo 2022, pur condividendo le decisioni del Socio Regione Lazio, ha deliberato di procedere, prima della messa in liquidazione di Investimenti S.p.A., alla chiusura dell'Accordo di Riequilibrio con il relativo risanamento della posizione debitoria complessiva anche al fine di salvaguardare la propria partecipazione nella Società;

Considerato che il socio Regione Lazio, pertanto, preso atto dell'opposizione del cessionario, ha ritenuto di non procedere alla richiesta, rinviando la messa in liquidazione alla chiusura dell'Accordo di Riequilibrio;

Tenuto conto che, alla luce di quanto sopra rappresentato, nella presente Revisione si è provveduto ad aggiornare la posizione della Camera in ordine alla modalità di razionalizzazione di Investimenti S.p.A., passando dalla misura di fusione per incorporazione della controllata Fiera Roma S.r.l. alla misura di liquidazione;

Rappresentato, inoltre, che nel piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2021 è stata inserita la società ISNART S.C.p.A. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, il cui ingresso della Camera nella compagine sociale è stata approvato con Deliberazione di Giunta n. 96 del 20 luglio 2021 e perfezionato in data 15 dicembre 2021;

Esaminata, pertanto, sulla base di quanto intervenuto e sopra rappresentato e al fine di assicurare concreta attuazione all'adempimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P., la proposta di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2021, allegata al presente verbale sotto la lettera “C” per costituirne parte integrante e composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Rappresentazione grafica della struttura delle Società partecipate;
- Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente;

- Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente;
- Scheda di dettaglio per ogni singola partecipazione;

Evidenziato che la proposta di Razionalizzazione è stata elaborata secondo le Linee Guida *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, e pubblicate in data 4 novembre 2021;

Preso atto che i citati indirizzi del Ministero dell'Economia e delle Finanze precisano che rientrano nelle partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllato dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di società od organismi controllati dall'amministrazione medesima congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto);

Rilevato che i citati indirizzi precisano, inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nell'ambito di applicazione del T.U.S.P., le società *in house providing* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica;

Esaminata, altresì, *“Relazione sull'attuazione”*, allegata al presente verbale sotto la lettera “D” per costituirne parte integrante, predisposta ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., il quale prescrive che *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4”*;

Segnalato, in materia di adempimenti pubblicitari, che la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021, successivamente all'approvazione ad opera della Giunta:

- dovrà essere resa disponibile, attraverso il Portale telematico *“Patrimonio della P.A. a valori di mercato”*, alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (*Dipartimento Tesoro - Direzione VII “Valorizzazione del patrimonio pubblico”*) e alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);

- dovrà essere trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - già Ministero dello Sviluppo Economico - che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- dovrà essere pubblicata sul sito *internet* istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);

Con il voto unanime dei componenti presenti

### **D E L I B E R A**

- di autorizzare, per le motivazioni che precedono, la modifica della misura di razionalizzazione di Investimenti S.p.A., passando da fusione per incorporazione della controllata Fiera Roma S.r.l. a liquidazione, operazione da avviare alla chiusura dell'Accordo di Riequilibrio con il relativo risanamento della posizione debitoria complessiva al fine di salvaguardare la propria partecipazione nella Società;
- di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2021, elaborata ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. e allegata al presente verbale sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante;
- di approvare la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione, redatta ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P. e allegata al presente verbale sotto la lettera "D" per costituirne parte integrante;
- di autorizzare, fin d'ora, eventuali modifiche/integrazioni di carattere non sostanziale, qualora il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, dovesse predisporre un nuovo *format* nel termine del 31 dicembre 2022, previsto dal T.U.S.P. per la presentazione della Razionalizzazione periodica;
- di rendere disponibile, attraverso il Portale telematico "Patrimonio della P.A. a valori di mercato", alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (*Dipartimento Tesoro - Direzione VII "Valorizzazione del patrimonio pubblico"*) e alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);
- di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - già Ministero dello Sviluppo Economico - che ne verificherà la corrispondenza alle



disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);

- di pubblicare la presente Deliberazione sul sito *internet* istituzionale della Camera, all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.).